



CONFERENZA E RAPPRESENTANZA DEI SINDACI

REGOLAMENTO di FUNZIONAMENTO

INDICE

ARTICOLO		PAG.
Art. 1	Oggetto del Regolamento	3
Art. 2	Composizione della Conferenza	3
Art. 3	Attribuzioni della Conferenza	3
Art. 4	Quorum per la validità delle sedute	4
Art. 5	Quorum per la validità delle deliberazioni	4
Art. 6	Presidente e Vice Presidente della Conferenza	4
Art. 7	Compiti e funzioni del Presidente della Conferenza	5
Art. 8	Convocazione della Conferenza	5
Art. 9	Avviso di convocazione	5
Art. 10	Ordine del giorno	6
Art. 11	Pubblicità delle sedute	6
Art. 12	Modalità di trattazione degli argomenti	6
Art. 13	Interrogazioni, interpellanze	7
Art. 14	Mozioni	7
Art. 15	Interventi per fatto personale	8
Art. 16	Commissioni permanenti e speciali	8
Art. 17	Incarichi speciali	8
Art. 18	Gruppi di lavoro	8
Art. 19	Decadenza e sospensione	8
Art. 20	Partecipazione alle sedute della Conferenza	8
Art. 21	Funzioni di verbalizzazione	9
Art. 22	Pubblicazione delle deliberazioni	9
Art. 23	Composizione della Rappresentanza	9
Art. 24	Nomina della Rappresentanza	10
Art. 25	Attribuzioni della Rappresentanza	10
Art. 26	Validità delle sedute e delle deliberazioni	10
Art. 27	Convocazione della Rappresentanza	10
Art. 28	Rapporti tra Rappresentanza e Conferenza dei Sindaci	11
Art. 29	Rapporti tra Rappresentanza e Comitati dei Sindaci di Distretto	11
Art. 30	Funzioni di segreteria	11
Art. 31	Entrata in vigore del Regolamento	11
Art. 32	Norma finale	11

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, il funzionamento e le attribuzioni della Conferenza e della Rappresentanza dei Sindaci dell'Azienda Sanitaria Locale AL, costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 85 del 17 dicembre 2007, in seguito per brevità indicate Conferenza e Rappresentanza.

ART. 2 – Composizione della Conferenza

1. La Conferenza è composta dai Sindaci o loro delegati dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale dell'ASL AL, elencati nell'allegato A al presente Regolamento.
2. La delega può essere attribuita, di volta in volta, nell'ambito della Giunta o del Consiglio Comunale rappresentato. Può essere attribuita anche ad un Sindaco, o suo delegato, di altro Comune. Ciascun Sindaco, o suo delegato, può rappresentare un numero massimo di quattro Comuni purché appartenenti allo stesso Distretto sanitario.

ART. 3 – Attribuzioni della Conferenza

1. La Conferenza esercita le proprie funzioni in attuazione:
 - a) dell'art. 3, comma 14 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 *"Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* e successive modifiche ed integrazioni, di seguito indicati come decreti di riordino;
 - b) dell'art. 15 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 *"Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali"*;
 - c) dell'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 *"Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale"*;
2. Alla Conferenza competono:
 - a) il concorso alla definizione degli indirizzi generali di programmazione socio-sanitaria nelle forme e nei termini previsti dai decreti di riordino nonché dalle linee approvate dal Consiglio Regionale;
 - b) la definizione, nell'ambito della programmazione socio-sanitaria regionale, delle linee di indirizzo per l'elaborazione del piano attuativo locale di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 18/2007;
 - c) la definizione, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 18/2007, di indirizzi e valutazioni sul piano attuativo dell'Azienda Ospedaliera ubicata sul proprio territorio;
 - d) l'esame e l'espressione di parere sul bilancio pluriennale di previsione e sul bilancio di esercizio nonché l'invio alla Giunta regionale delle proprie osservazioni;
 - e) l'espressione dei pareri previsti all'art. 3 bis, commi 6 e 7, del D.lgs. n. 502/1992, sull'operato del Direttore Generale dell'ASL AL e del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera insistente sul territorio di competenza;
 - f) la possibilità di richiedere alla Regione la revoca del Direttore Generale dell'ASL AL e del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera insistente sul territorio, nel caso previsto dall'art. 3 bis, comma 7, del D.lgs. n. 502/1992;
 - g) la definizione degli ambiti territoriali distrettuali d'intesa con il Direttore Generale dell'ASL AL nell'ambito delle procedure previste dall'art. 19 della legge regionale n. 18/2007;
 - h) l'espressione di parere sulla proposta del Direttore Generale relativa all'individuazione della sede legale dell'ASL AL;
 - i) la definizione delle modalità di nomina, i criteri di composizione della Rappresentanza e l'elezione della stessa;

- j) l'esercizio di ogni altra competenza ad essa riservata dalle norme nazionali e regionali.

ART. 4 – Quorum per la validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute della Conferenza, in prima convocazione, occorre la presenza della *metà+1* dei Comuni facenti parte della Conferenza, comprese le deleghe di cui all'art. 2 punto 2 del Regolamento.
2. Per la validità delle sedute in seconda convocazione occorre la presenza di almeno un 1/4 (*un quarto*) dei Comuni facenti parte della Conferenza, comprese le deleghe di cui all'art. 2 punto 2 del Regolamento.
3. La seduta sarà dichiarata deserta qualora, trascorsi sessanta minuti dall'ora fissata, non sia stato raggiunto il numero legale stabilito ai precedenti punti. Del fatto sarà redatto verbale.

ART. 5 – Quorum per la validità delle deliberazioni

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente art. 4, la Conferenza delibera validamente a maggioranza dei presenti, compresi i Comuni rappresentati da delega, calcolata secondo i pesi assegnati a ciascun Comune ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. L'espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone, in tal caso i singoli componenti della Conferenza votano con scrutinio segreto.
3. In caso di voto segreto la maggioranza è calcolata sui singoli votanti.

Art. 6 - Presidente e Vice Presidente della Conferenza

1. Il Presidente viene eletto dalla Conferenza tra i propri componenti nella seduta di insediamento della stessa e comunque successivamente all'approvazione del presente Regolamento, con votazione segreta, ai sensi del precedente art. 5 punti 2 e 3.
2. Viene eletto Presidente il componente che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti totalizzati da due o più componenti si procederà al ballottaggio tra gli stessi.
3. Il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, viene eletto con distinta votazione e con le stesse modalità utilizzate per l'elezione del Presidente.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica per la durata del loro mandato istituzionale.
5. Nei confronti del Presidente e del Vice Presidente può essere proposta la mozione di sfiducia che viene posta in votazione con le stesse modalità dello scrutinio segreto. La mozione si intende approvata con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.

ART. 7 - Compiti e funzioni del Presidente della Conferenza

1. Al Presidente compete:
 - a) la formazione dell'ordine del giorno e la convocazione della Conferenza secondo le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - b) l'apertura e la direzione della seduta;
 - c) la nomina degli scrutatori;
 - d) la proposta della trattazione degli argomenti secondo l'ordine del giorno;
 - e) la concessione ai componenti della facoltà di parlare secondo l'ordine con il quale essi hanno chiesto la parola;
 - f) l'indizione della votazione delle proposte sulle quali la Conferenza è chiamata ad esprimere parere e la proclamazione del risultato delle votazioni;
 - g) la dichiarazione di chiusura, rinvio o aggiornamento dell'adunanza.
2. Il Presidente ha la facoltà di prendere la parola e di intervenire in qualsiasi momento della discussione; ha pure la facoltà di togliere la parola agli oratori che non ottemperino alle norme di regolamento e può, in caso di necessità, sospendere o sciogliere l'adunanza.
3. Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è investito di potere discrezionale al fine di mantenere l'ordine, anche nei confronti del pubblico, assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono svolte dal Vice-Presidente.

ART. 8 – Convocazioni della Conferenza

1. La Conferenza è convocata dal Presidente di norma due volte all'anno:
 - a) di propria iniziativa;
 - b) su richiesta di 1/5 (un quinto) dei Sindaci della Conferenza;
 - c) su richiesta del Direttore Generale dell'ASL AL;
 - d) su richiesta del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Alessandria.
2. Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.
3. L'adunanza deve aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta di cui alle lett. b), c), d) del comma 1, salvo che non sussistano motivi di urgenza, nel qual caso la riunione deve avvenire entro tre giorni.
4. La Conferenza di insediamento della Conferenza è indetta, in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di Presidente, dal Vice Presidente (se ancora in carica) o dal Direttore Generale dell'ASL AL, qualora manchino entrambi.
5. La seduta può svolgersi, qualora necessario, anche in videoconferenza.

ART. 9 – Avviso di convocazione

1. La convocazione della Conferenza viene effettuata tramite PEC che deve essere trasmessa ai

singoli Enti almeno 10 giorni prima della data stabilita per la seduta; tale convocazione dovrà essere fatta pervenire anche al Direttore Generale e al Collegio Sindacale dell'ASL AL.

2. E' ammessa la convocazione d'urgenza, nel qual caso l'avviso dovrà pervenire via PEC, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.
3. Nell'avviso di convocazione devono essere precisate la data, l'ora e la sede dell'adunanza e devono essere elencati gli argomenti sui quali la Conferenza è chiamata a deliberare.
4. L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione.

ART. 10 – Ordine del giorno

1. All'ordine del giorno vengono iscritti gli argomenti da trattare nella singola seduta. L'ordine del giorno è predisposto, anche su proposta dei singoli componenti la Conferenza, dal Presidente sentito, di norma, il Direttore Generale dell'ASL AL.
2. La relativa documentazione è posta a disposizione dei componenti della Conferenza presso il sito aziendale dell'ASL AL.
3. La Conferenza non può trattare argomenti o proposte non compresi nell'ordine del giorno e può differire ad altra seduta la discussione degli argomenti non trattati.

ART. 11 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute della Conferenza sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata del Presidente, sia altrimenti stabilito.

ART. 12 – Modalità di trattazione degli argomenti

1. Esaurite le formalità preliminari, il Presidente invita alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e secondo l'ordine d'iscrizione.
2. La Conferenza, su richiesta motivata del Presidente o di un componente, può decidere di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.
3. L'approvazione di qualsiasi provvedimento è preceduta dalla discussione generale.
4. La discussione è aperta con una relazione del Presidente o di chi ha presentato la proposta.
5. Il Presidente assegna un limite di tempo congruo per gli interventi su ogni argomento.
6. I componenti che intendono prendere la parola devono farne richiesta al Presidente, il quale dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle richieste. Nessun componente può parlare più di due volte sullo stesso argomento.
7. Il Presidente concede la parola anche fuori dei casi previsti nei commi precedenti quando si tratti di:
 - a) chiarimenti sull'argomento in questione;

- b) mozione d'ordine;
- c) fatto personale;
- d) proposta di sospensione;
- e) proposta di emendamento.

ART. 13 – Interrogazioni, interpellanze

1. Ogni componente ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti interessanti l'attività dell'ASL AL.
2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono redatte in forma scritta e sottoscritte da uno o più presentatori.
3. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti identici, connessi o analoghi possono essere svolte congiuntamente.
4. L'interrogazione consiste nella domanda scritta per conoscere se un determinato fatto sia vero o se su di esso sia pervenuta qualche informazione, ovvero sia stato preso o si stiano per prendere decisioni su un determinato argomento. Alle interrogazioni il Presidente deve fornire risposta scritta, nel minor tempo possibile e comunque entro quindici giorni dal ricevimento della stessa.
Qualora il termine suddetto non venga osservato, l'interrogazione si intende trasformata in interpellanza, che deve essere iscritta a cura del Presidente all'ordine del giorno della prima seduta successiva della Conferenza. L'interrogante, se non soddisfatto della risposta ricevuta, potrà trasformare l'interrogazione in interpellanza, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla notifica di trasformazione.
5. L'interpellanza consiste nella domanda scritta, rivolta da uno o più componenti al Presidente, per conoscere i motivi e/o gli intendimenti della condotta dell'ASL AL su determinati argomenti o comunque sollecitare spiegazioni circa specifici atti amministrativi.
L'interpellanza è presentata al Presidente e viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta successiva della Conferenza. L'individuazione delle interpellanze da trattare nonché la data di trattazione delle stesse è demandata al Presidente della Conferenza.
La risposta alle interpellanze viene data oralmente in Conferenza. L'interpellante ha facoltà di illustrare il contenuto dell'interpellanza per un tempo complessivo, di norma, non eccedente i dieci minuti.
L'interpellante che dichiara di non essere soddisfatto e intenda promuovere una deliberazione sull'oggetto dell'interpellanza deve presentare una mozione. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, qualsiasi componente può presentare, sull'oggetto dell'interpellanza, una mozione. Tra più mozioni, si prende in considerazione l'ordine di presentazione.

ART. 14 - Mozioni

1. La mozione consiste in un invito rivolto, da uno o più componenti, al Presidente e diretto a promuovere un'ampia discussione e/o una deliberazione su un argomento di particolare importanza di competenza dell'ASL AL anche se lo stesso sia già stato oggetto di interrogazione e/o interpellanza.
2. Di norma, ad esclusione del caso disciplinato al punto 5 del precedente art. 13, le mozioni presentate vengono inserite nell'ordine del giorno della prima seduta successiva alla

presentazione della stessa.

ART. 15 – Interventi per fatto personale

1. Ciascun componente ha diritto di intervenire "per fatto personale" quando nel corso della discussione è stato censurato nella propria condotta o reputazione o gli sono stati attribuiti fatti non veri o dichiarazioni ovvero opinioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

ART. 16 – Commissioni permanenti e speciali

1. La Conferenza può, con specifiche deliberazioni, costituire Commissioni permanenti e speciali finalizzate a consentire un maggior approfondimento delle materie di propria competenza.
2. Le modalità di composizione e funzionamento sono disciplinate dalle specifiche deliberazioni di cui al precedente comma 1.

ART. 17 – Incarichi speciali

1. Su proposta del Presidente, la Conferenza può incaricare uno o più dei suoi componenti dell'approfondimento di singoli argomenti e di riferirne, anche avvalendosi degli apporti tecnici ritenuti necessari, nei tempi e con le modalità specificatamente definiti dalla Conferenza stessa.

ART. 18 – Gruppi di lavoro

1. La Conferenza può costituire, eventualmente con la partecipazione di componenti esterni ad essa, Gruppi di lavoro a cui affidare lo studio di specifiche questioni di interesse generale e/o particolare, relative alle competenze ed al campo di attività dell'ASL AL.

ART. 19 – Decadenza e sospensione

1. La qualità di componente la Conferenza si perde alla scadenza del mandato elettorale e in caso si verifichi uno degli impedimenti e/o delle incompatibilità previste dalla legge.

ART. 20 – Partecipazione alle sedute della Conferenza

1. Alle sedute della Conferenza partecipano, senza diritto di voto:
 - a) Il Presidente della Provincia o suo delegato;
 - b) Il Direttore Generale;
 - c) Il Direttore Amministrativo;
 - d) Il Direttore Sanitario;
 - e) Il Presidente del Collegio Sindacale dell'ASL AL;
 - f) Altri dirigenti o funzionari dell'ASL AL la cui partecipazione il Direttore Generale ritenga utile per la disamina degli atti all'ordine del giorno, previa concertazione con il Presidente della Conferenza.

2. Possono altresì partecipare, su specifico invito del Presidente, Responsabili istituzionali e/o tecnici di altre Amministrazioni, la cui presenza è ritenuta utile alla disamina di particolari argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART. 21 – Funzioni di verbalizzazione

1. La verbalizzazione delle sedute della Conferenza è svolta da un Funzionario dell'ASL AL incaricato dal Direttore Generale. Il verbale e le deliberazioni sono sottoscritte anche digitalmente dal Presidente e dal Funzionario presente alla seduta.
2. Il Funzionario dell'ASL AL assegnato alle funzioni di verbalizzante e di assistenza tecnica alla Conferenza può essere coadiuvato da altri funzionari e/o addetti amministrativi nell'espletamento dei propri compiti.
3. I verbali delle sedute sono approvati dalla Conferenza nella seduta immediatamente successiva a quella a cui si riferiscono.
4. Ciascun componente ha diritto di chiedere rettifiche, sul cui accoglimento deve pronunciarsi immediatamente la Conferenza; della richiesta di rettifica e della sua motivazione dovrà, comunque, darsi atto nel verbale della seduta in cui la richiesta è avanzata.
5. Le deliberazioni sono numerate progressivamente per ciascun anno.

ART. 22 – Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza sono pubblicate, per almeno 15 giorni, all'Albo Ufficiale dell'ASL AL e, salvo motivati impedimenti tecnici, sul sito web della stessa nei termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 23 - Composizione della Rappresentanza

1. Ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 10 del 24/01/1995 la Rappresentanza è costituita da 5 (cinque) Componenti nominati dalla Conferenza nel suo ambito.
2. Della Rappresentanza fanno parte, tenuto conto dei criteri previsti dal comma 3 del sopracitato articolo 15 della L.R. n. 10/1995:
 - a) Sindaco del Comune di Alessandria
 - b) Sindaco del Comune di Casale Monferrato
 - c) Sindaco del Comune di Novi Ligure
 - d) Sindaco del Comune di Tortona
 - e) Sindaco del Comune di Acqui Terme

I Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Distretto e il Presidente della Provincia o loro delegati sono invitati permanenti, senza diritto di voto, alle riunioni della Rappresentanza.

3. Sono altresì invitati dal Presidente della Rappresentanza, senza diritto di voto, anche i Sindaci capi zona di territori compresi nei Distretti dell'ASL AL.
4. La qualifica di componente della Rappresentanza si perde alla scadenza del mandato istituzionale e in caso si verifichi uno degli impedimenti e/o delle incompatibilità previste dalla

legge.

ART. 24 - Nomina della Rappresentanza

1. Il Presidente della Rappresentanza viene eletto fra i cinque Componenti nel corso della prima seduta della stessa, con votazione segreta a maggioranza assoluta (tre su cinque).
2. In seno alla Rappresentanza si procede alla designazione di un Vice Presidente, eletto con le stesse modalità adottate per l'elezione del Presidente.
3. Al fine di mantenere costante il numero dei cinque componenti la Rappresentanza, in caso di assenza temporanea di uno/due componenti, questi potranno essere sostituiti dal Vice Sindaco o da suo delegato.
4. La seduta di insediamento della Rappresentanza è convocata dal Direttore Generale dell'ASL AL.

ART. 25 - Attribuzioni della Rappresentanza

1. Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 24.01.1995 n. 10 "*Le funzioni di indirizzo e controllo di cui all'articolo 3, comma 14, del Decreto Legislativo 502/92 sono esercitate dalla Conferenza tramite una Rappresentanza ...*", così come esplicitate nel precedente art. 3 del presente Regolamento.
2. La Rappresentanza può delegare a singoli componenti attività istruttorie utili all'espletamento del proprio mandato. Degli incarichi affidati in via delegata a singoli componenti è data comunicazione al Direttore Generale dell'ASL AL.

ART. 26 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei singoli componenti della Rappresentanza. E' ammessa la delega a favore di un Assessore e/o di un Consigliere nell'ambito del proprio Comune.
2. Per l'approvazione delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L'espressione del voto è palese salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone, in tal caso la votazione deve essere effettuata con scrutinio segreto.

ART. 27 – Convocazione della Rappresentanza

1. La Rappresentanza viene convocata dal Presidente:
 - a) su iniziativa del Presidente stesso;
 - b) su richiesta di almeno due componenti;
 - c) su richiesta del Direttore Generale dell'ASL AL.

2. La convocazione e l'ordine del giorno sono inviati ai componenti della Rappresentanza almeno tre giorni prima della seduta, tramite PEC.
3. Le sedute non sono pubbliche.

ART. 28 – Rapporti tra Rappresentanza e Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci, per iniziativa del Presidente o a seguito di richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ha diritto di convocare, tramite il Presidente, in apposita adunanza la Rappresentanza per trattare argomenti rientranti nelle sue attribuzioni.

ART. 29 – Rapporti tra Rappresentanza e Comitati dei Sindaci di Distretto.

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni la Rappresentanza può consultare periodicamente i rappresentanti dei Comitati dei Sindaci di Distretto istituiti ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 18.

ART. 30 – Funzioni di segreteria

1. L'ASL AL assicura l'attività della Rappresentanza e rende disponibile idoneo personale per le funzioni di segreteria e per l'assistenza alle riunioni programmate.
2. Le adunanze possono essere tenute anche in sedi diverse.
3. Delle riunioni della Rappresentanza sono redatti i verbali, che sono conservati presso la sede dell'ASL AL; copia di ciascun verbale è trasmessa, a mezzo PEC, ai componenti della Rappresentanza e della Conferenza. I verbali sono sottoscritti digitalmente, oltre che dal segretario verbalizzante, dal Presidente della Rappresentanza.

ART. 31 – Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'approvazione da parte della Conferenza, sostituendo integralmente da tale data il precedente approvato con deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 28.04.2008.
2. Il Regolamento verrà trasmesso per conoscenza al Direttore Generale dell'ASL AL e verrà pubblicato in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza.

ART. 32 – Norma finale

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento saranno osservate, qualora applicabili, le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000.